



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI LIVORNO FERRARIS**

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12**

**OGGETTO:**

**Approvazione delle tariffe e scadenze della Tassa sui Rifiuti - TARI anno 2023**

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco	Sì
2. SANDRA FRANCO - Consigliere	Sì
3. BIANCHETTI MARA - Consigliere	Sì
4. VERCELLOTTI GIOVANNI - Presidente	Giust.
5. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere	Sì
6. ALBERA GIULIANA - Consigliere	Sì
7. MOSCA DAVIDE - Consigliere	Sì
8. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere	Sì
9. MACCIONE PAOLA - Consigliere	Sì
10. BARONE CHIARA - Consigliere	Sì
11. DEMIN ELIA - Consigliere	Sì
12. CRESTO GIOVANNA - Consigliere	Sì
13. RIGONI TIZIANA - Consigliere	Sì
Totale Presenti: <span style="float: right;">12</span> Totale Assenti: <span style="float: right;">1</span>	

Partecipa all'adunanza il Dott. Bartolomeo FARANA, Segretario comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sig. CORGNATI STEFANO PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL VICE-SINDACO

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, mantenendo la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019* sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR), così come integrato dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 238 del 23 giugno 2020;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31/10/2019* avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati"*, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, a decorrere dal 1° aprile 2020, termine successivamente prorogato, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al 1 luglio 2020;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021* avente ad oggetto *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*, sono stati aggiornati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Il nuovo MTR-2 ha previsto la predisposizione di un Pef pluriennale per il quadriennio 2022-2025, indicando sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio per l'intero periodo, con un aggiornamento obbligatorio a cadenza biennale, nonché, se necessario e previa istanza ad ARERA, con la possibilità di aggiornamenti infra-periodo;

- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021* sono stati valorizzati i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2;
- con *determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021* sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti stabilita dal MTR-2;
- con *deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022*, ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che, con le nuove prescrizioni, ha reso ancor più complesso l'iter di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, andando altresì ad incidere sulle modalità di gestione del tributo, per alcuni aspetti in antitesi con quanto previsto dalla Legge n. 147/2013 e dalla Legge n. 296/2006. Tale delibera ha imposto dal 2023 una serie di obblighi per i Comuni e ha richiesto agli Enti Territorialmente Competenti (ETC) di scegliere entro il 31 marzo 2022 (ritenuto termine ordinatorio da IFEL) uno dei quattro livelli di qualità al quale la gestione doveva adeguarsi, con l'assunzione dei conseguenti eventuali oneri;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- gli articoli 183 e 198 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificati dall'art. 1, comma 9 e 24, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, i quali disciplinano le competenze dei Comuni in tema di ciclo di gestione dei rifiuti e la definizione di rifiuto urbano;
- il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato modifiche al D.lgs. n.152/2006, con riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;
- il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia,*

*I'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;*

- i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21 febbraio 2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: “*Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e dei relativi allegati*”;

**Fatto presente che:**

- il D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni in L. 25.02.2022, n. 15, all'art. 3, comma 5-quinquies, ha previsto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*
- il D.L. 17.05.2022, n. 50, all'art. 43, comma 11, ad integrazione dell'art. 3, comma 5-quinquies, su riportato, ha stabilito che il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è strutturalmente prorogato rispetto all'ordinario termine del 30 aprile, nel caso di proroga del bilancio di previsione a data successiva; ha stabilito inoltre che *“In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- per l'anno 2023, il termine entro cui procedere per l'approvazione del bilancio di previsione è stato inizialmente differito al 31.03.2023, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 295 del 19.12.2022 ed ulteriormente differito al 30.04.2023, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della L. 29.12.2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. Supplemento Ordinario n. 43 del 29.12.2022;

**Fatto altresì presente che, il C.O.VE.VA.R.:**

- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 11.05.2022, ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del

- servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del PEF, vigenti dal 1° gennaio 2023, individuando il posizionamento della gestione nello “Schema regolatorio I”, ai sensi della deliberazione dell’ARERA n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022;
- ha approvato e validato il PEF TARI riferito a questo Comune per il periodo regolatorio 2022-2025, come risultante dalla deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e dalla documentazione ad essa allegata;

**Tenuto conto che:**

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2022, immediatamente eseguibile, ha preso atto del suddetto PEF e delle risultanze economiche in esso contenute dalle quali emerge che:
  - per l’anno 2022, è esposto un costo complessivo di € 632.209,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.146,00 e costi variabili per € 515.063,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 630.000,00 (costi fissi € 117.146,00 e costi variabili € 512.853,00);
  - per l’anno 2023, è esposto un costo complessivo di € 641.692,00, suddiviso tra costi fissi per € 118.241,00 e costi variabili per € 523.452,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 639.483,00 (costi fissi € 118.241,00 e costi variabili € 521.242,00);
  - per l’anno 2024, è esposto un costo complessivo di € 648.377,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.996,00 e costi variabili per € 530.381,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 646.168,00 (costi fissi € 117.996,00 e costi variabili € 528.172,00);
  - per l’anno 2025, è esposto un costo complessivo di € 648.377,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.996,00 e costi variabili per € 530.381,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 646.168,00 (costi fissi € 117.996,00 e costi variabili € 528.172,00);
- il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2), relativo al secondo periodo regolatorio 2022-2025, prevede un aggiornamento biennale del PEF e solo straordinariamente la revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, nel rispetto del limite di variazione annuale fissato dall’art. 4 della *deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021*;

**Considerato che** il Consorzio C.O.VE.VA.R. di Vercelli, con nota pervenuta in data 15.03.2023 prot. Pec n. 631:

- ha trasmesso il previsionale per l’anno 2023 nel quale è stato previsto un adeguamento ISTAT del 8,1%, ad esclusione del servizio di raccolta porta a porta del verde, sulle seguenti voci:
  - canone mensile (integrato con il servizio di trasporto dai CCPR);
  - tariffe unitarie per avvio a trattamento, ad esclusione del rifiuto indifferenziato, per il quale si mantiene la tariffa unitaria di € 134,83 €/tonn oltre iva;
  - servizi straordinari (integrato con il servizio di Ispettore Ambientale) stimato sulla base dei preventivi ad oggi accettati dai Comuni on in via di accettazione;

- ha comunicato che “*Ai sensi di quanto disposto dal MTR-2 ARERA e dalla deliberazione dell’Autorità n. 363/2021, il Piano Economico Finanziario 2023 risulta definito nell’ambito della predisposizione quadriennale. Mentre, per gli anni 2024 e 2025, l’Autorità prevede obbligatoriamente la revisione biennale (in base alle nuove indicazioni metodologiche che saranno dalla stessa fornite). Ad oggi non è prevista una modifica al PEF 2023, possibile solo con istanza motivata all’Autorità e finalizzata ad una revisione infra periodo (istanza che ARERA si riserva di approvare o meno)”*;
- ha evidenziato, inoltre, che “*Nonostante sia stato applicato l’adeguamento ISTAT alle voci su menzionate, grazie al nuovo sistema di raccolta quindicinale dell’indifferenziato, si è registrata una contrazione nella produzione di rifiuto che ha, di conseguenza, portato ad una riduzione dei costi per il suo smaltimento (si precisa che la stima dei rifiuti prodotti per l’anno 2023 è stata calcolata facendo riferimento al quadrimestre settembre-dicembre 2022). Per tale ragione, NON CI SARANNO AUMENTI ai PEF 2023 a suo tempo approvati per i Comuni che hanno mantenuto i passaggi di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto previsti dall’appalto”*;

**Tenuto conto inoltre che:**

- con l’avvento del Pef-Tari di durata quadriennale, Arera ha modificato le tempistiche di redazione dei Piani, anche in un’ottica di uniformità con la programmazione triennale data dal bilancio di previsione degli Enti Locali. La deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif, introducendo il nuovo “MTR-2”, ha mantenuto il modus operandi del primo piano regolatorio, ovverosia di utilizzare i dati di consuntivo dell’anno a-2 come base di riferimento per la costruzione del Pef;
- la possibilità di addivenire ad un aggiornamento del Pef è prevista dall’articolo 8.5 della deliberazione n. 363/2021 che concede agli ETC la possibilità di presentare ad Arera l’istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria 2022-2025 “*al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano*”. La procedura, stando al contenuto dell’articolo, può essere attivata “*in ogni qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio*”, ma l’Autorità non ha fornito ulteriori elementi/indicazioni per chiarire il perimetro di applicazione dell’aggiornamento infra-periodo;
- un primo importante chiarimento è stato fornito con la deliberazione Arera n. 62/2023/R/Rif del 21.02.2023, dove in merito alla segnalazione di criticità legate all’aumento dei prezzi dei fattori di produzione, Arera ha affermato che “*sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell’ambito dell’impostazione stabilmente assunta dall’Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell’ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025; le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell’ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione n. 363/2021/R/Rif, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque essere fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all’utenza finale tali da*

*superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2”*

**Valutato pertanto che**, sulla base di quanto sopra evidenziato, al momento non è risultato necessario attivare alcuna procedura di revisione straordinaria e, pertanto, i valori PEF di riferimento rimangono quelli di cui alla succitata deliberazione consiliare n. 15 del 31.05.2022;

**Richiamati:**

- l'art. 15 comma 2 del Regolamento per la disciplina della TARI: “*La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani*”;
- l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 in base al quale “*L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica...*”;
- 

**Ritenuto che** la ripartizione del predetto costo, nella misura del 74% per le utenze domestiche e del 26% per le utenze non domestiche, rispetti quanto citato dalla normativa di riferimento;

**Visto** l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale viene, tra l'altro, stabilito al comma 660 che: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

**Appurato che** le agevolazioni di cui all'art. 27 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che ad oggi sono stimate in € 34.316,15, verranno finanziate mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 – previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

**Visto** l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 38 bis, del decreto legge 26.10.2019, n. 124, il quale prevede che nei casi di pagamenti della TARI effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (c.d. TEFA) applicato nella misura massima del 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 1 giugno 2020 verrà riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune – direttamente dall'Agenzia delle Entrate agli enti beneficiari Province e Città metropolitane;

**Tenuto conto che** il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5% ai sensi dell'art. 19, comma 7, del

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;

**Richiamato:**

- il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.06.2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10.12.2022; in particolare, l'articolo 34, comma 3, primo periodo, che prevede: “*Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, secondo le rate e scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente*” e all'ultimo periodo “*Qualora la deliberazione di determinazione delle tariffe fosse pubblicata sul portale del federalismo prima della scadenza prefissata per il versamento della prima rata, è facoltà del Comune applicare le tariffe dell'anno di riferimento*”;
- l'art. 26 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 15/2022 – TQRIF in base al quale al punto 26.2 viene precisato che “*In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione*” e al punto 26.4 “*Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 26.1 e 26.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento*”;
- l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013: “*Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo.*”

**Ritenuto che:**

- sia pertanto necessario stabilire, come previsto dalla norma regolamentare e dalle disposizioni di Arera sopra richiamate, le rate di versamento della TARI per l'anno 2023 e del suppletivo TARI per l'anno 2022;
- Tali scadenze possano essere determinate secondo lo schema seguente:
  1. PRIMA RATA: scadenza 16 GIUGNO 2023
  2. SECONDA RATA: scadenza 16 SETTEMBRE 2023
  3. TERZA RATA: scadenza 16 DICEMBRE 2023
- Si debba altresì prevedere la facoltà del contribuente di versare il tributo in UNICA SOLUZIONE entro la scadenza della prima rata, ossia entro il 16 GIUGNO 2023
- 

**Considerato che**, alla luce di quanto esposto, è possibile procedere per l'approvazione delle tariffe della TARI 2023, ai sensi delle disposizioni di legge dianzi citate e dell'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., che così recita: “*Il consiglio comunale deve*

*approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolte il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;

**Visti:**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ove si prevede che "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 15, comma 1 – lettera b), del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, il quale dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- il Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 20.07.2021 con il quale sono state decretate le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e la procedura di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- la Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 7/DF del 21/09/2021;

**Tenuto conto che** le tariffe entrano in vigore dal 01.01.2023, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 267;

**Dato atto che** in relazione alla proposta di approvazione sono stati acquisiti:

- il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma

- 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, pervenuto con nota prot. PEC n° 3053 in data 18.04.2023 da parte del Revisore dei Conti Beltrami Dott. Massimiliano, firmato digitalmente, che si allega alla presente deliberazione;

**Precisato che** il Bilancio di Previsione 2023-2025, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 21.02.2023, è già coerente con le risultanze economiche emergenti dal PEF 2022-2025 approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e recepito con deliberazione C.C. n. 15 del 31.05.2022;

**Attesa** la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'art. 42, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22.11.2011, n. 214;

**Visto** il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

#### **PROPONE**

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023, per le ragioni evidenziate in premessa, qui integralmente richiamate:
  - addebito complessivo alle utenze domestiche del 74% dei costi risultanti dal piano finanziario e alle utenze non domestiche del restante 26% di tali costi;
  - applicazione a ciascuna categoria di utenze, domestiche e non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, indicativi del valore di produzione dei rifiuti e risultanti anche nell'allegato A);
- 3) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023 sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, assicurando la piena copertura del costo complessivamente quantificato attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'allegato A) secondo le categorie definite nell'allegato stesso ed indicate al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario TARI 2023 approvato e validato dal competente Ente di Governo dell'ambito C.O.VE.VA.R con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022;
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto 3) è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario - PEF 2022-2025 approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e

recepito con deliberazione C.C. n. 15 del 31.05.2022, per l'importo complessivo di € 639.483,00;

- 5) Di dare atto che le medesime tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2023;
- 6) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vercelli, nella misura del 5%;
- 7) Di stabilire, per l'anno 2023, le scadenze ed il numero delle rate di versamento della TARI per l'anno 2023 e del suppletivo TARI per l'anno 2022 secondo lo schema seguente:
  1. PRIMA RATA: scadenza 16 GIUGNO 2023
  2. SECONDA RATA: scadenza 16 SETTEMBRE 2023
  3. TERZA RATA: scadenza 16 DICEMBRE 2023con facoltà del contribuente di versare il tributo in UNICA SOLUZIONE entro la scadenza della prima rata, ossia entro il 16 GIUGNO 2023;
- 8) Di dare atto che le agevolazioni di cui all'art. 27 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che ad oggi sono stimate in € 34.316,15 verranno finanziate mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 – previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- 9) Di precisare che il Bilancio di Revisione 2023-2025, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 21.02.2023, è già coerente con le risultanze economiche emergenti dal PEF 2022-2025 approvato e validato dal C.O.V.E.V.A.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e recepito con deliberazione C.C. n. 15 del 31.05.2022;
- 10) Di dare atto che il presente atto dovrà essere trasmesso per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, secondo le specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 20 luglio 2021;
- 11) Di dichiarare immediatamente eseguibile l'adottanda deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, al fine di sveltire l'iter di attuazione dei successivi adempimenti esecutivi concernenti la riscossione della tariffa.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli da parte, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Visto che, sulla medesima proposta, è stato pure acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7), del T.U. sopra citato.

Sentita l'illustrazione della proposta stessa da parte del Sindaco.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

## **DELIBERA**

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come sopra formulata.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto testé deciso, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000, per le motivazioni addotte nella proposta di deliberazione appena approvata.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
Firmato Digitalmente  
CORGNATI STEFANO PAOLO

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
Dott. Bartolomeo FARANA

### RIPARTIZIONE DEI COSTI FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

L'incidenza dei costi delle utenze domestiche sul totale dei costi viene calcolato in base al rapporto di ripartizione 76/24.

RIPARTIZIONE COSTI FISSI		
76%	Utenze Domestiche (ctuf)	89.863,16
24%	Utenze non Domestiche (ctapf)	28.377,84
100%	Totale Costi Fissi	118.241,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI		
76%	Utenze Domestiche	396.143,92
24%	Utenze non Domestiche	125.098,08
100%	Totale Costi Variabili	521.242,00

RIPARTIZIONE COSTI TOTALI		
76%	Utenze Domestiche	486.007,08
24%	Utenze non Domestiche	153.475,92
100%	Totale Costi	639.483,00

### **COEFFICIENTI APPLICATI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

NUMERO COMPONENTI	ka	kb
1	0,84	0,80
2	0,98	1,60
3	1,08	2,05
4	1,16	2,60
5	1,24	3,25
6 o più	1,30	3,75

### **RIEPILOGO DELLE TARIFFE DOMESTICHE**

Parte fissa al mq per componenti per le utenze domestiche

NUMERO COMPONENTI	FISSO €/MQ
1	0,44285
2	0,51669
3	0,56938
4	0,61155
5	0,65373
6 o più	0,68536

Parte variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

NUMERO COMPONENTI	VARIABILE €
1	86,25665
2	172,51321
3	221,03260
4	280,33400
5	350,41754
6 o più	404,32792

### COEFFICIENTI APPLICATI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	TIPO ATTIVITA'	kc	kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	3,40
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,03
3	Stabilimenti balneari	0,51	4,16
4	Esposizioni, autosaloni	0,37	3,03
5	Alberghi con ristorante	1,20	9,86
6	Alberghi senza ristorante	0,86	7,02
7	Case di cura e riposo	0,98	8,01
8	Uffici, agenzie	1,07	8,76
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,58	4,64
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,41	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,88	7,20
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	5,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,30	50,28
17	Bar, caffè, pasticceria	5,00	40,65
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	16,99
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,40	67,66
21	Discoteche, night-club	1,34	11,01

### RIEPILOGO DELLE TARIFFE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	TIPO ATTIVITA'	FISSO €/MQ	VARIABILE €/MQ	TOTALE €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,83148	0,66684	<b>1,49832</b>
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,46489	1,18262	<b>2,64751</b>
3	Stabilimenti balneari	4,91072	3,51895	<b>8,42967</b>
4	Esposizioni, autosaloni	0,73246	0,59420	<b>1,32666</b>
5	Alberghi con ristorante	11,66737	8,35562	<b>20,02299</b>
6	Alberghi senza ristorante	1,702246	1,37677	<b>3,07923</b>
7	Case di cura e riposo	1,94003	1,57094	<b>3,51097</b>
8	Uffici, agenzie	2,11814	1,71804	<b>3,83618</b>
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,14819	0,91000	<b>2,05819</b>
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,95977	1,59248	<b>3,55225</b>
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,79123	2,44169	<b>5,23292</b>
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,74206	1,41207	<b>3,15413</b>
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,05875	1,67099	<b>3,72974</b>
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,32633	1,07866	<b>2,40499</b>
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,62325	1,31596	<b>2,93921</b>
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	12,47144	9,86099	<b>22,33243</b>
17	Bar, caffè, pasticceria	9,89791	7,97233	<b>17,87024</b>
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,09772	3,33208	<b>7,42980</b>
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	20,17597	14,40646	<b>34,58243</b>
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	16,62854	13,26955	<b>29,89809</b>
21	Discoteche, night-club	13,02959	9,32785	<b>22,35744</b>

# COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

( Provincia di Vercelli)

## Verbale dell'Organo di revisione economico-finanziaria n°08/2023

Il giorno 18 aprile 2023 alle ore 08.00 presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Livorno Ferraris, come da preavviso via telefono, si è presentato il Revisore unico dott. BELTRAMI Massimiliano.---  
Per l'Amministrazione comunale è presente la Rag. CERIDONO Elena.

1

Il Revisore dà atto di essere stato nominato Revisore Unico del Comune di Livorno Ferraris con durata incarico dal 27 luglio 2021 al 26 luglio 2024 come da delibera di Consiglio Comunale n°34 del 30 giugno 2021 pubblicata all'Albo Pretorio digitale.

**Il Revisore procede all'esame della Proposta deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2023 Oggetto: "Approvazione delle tariffe e scadenze della Tassa sui Rifiuti - TARI anno 2023" a firma del vice-sindaco SANDRA Franco.**

La richiesta di parere dell'Organo di Revisione economico finanziaria è stata avanzata dal Responsabile del Servizio Tributi Rag. Elena CERIDONO in data 14 aprile 2023 via E-MAIL con allegati PDF firmati digitalmente.

### VISTO

- la documentazione ricevuta in datata 14 aprile 2023 via E-MAIL con allegati PDF firmati digitalmente ove viene richiesto il parere di competenza all'Organo di revisione economico-finanziaria;-----
- l'art 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;-----
- il bilancio di previsione 2023-2025 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 21/02/2023, immediatamente esecutiva;-----
- il rendiconto 2022 proposto per approvazione al Consiglio Comunale, esaminato con parere n°06 del 04/04/2023 dell'Organo di Revisione economico finanziaria;-----
- la deliberazione di Consiglio Comunale n°15 del 31/05/2022 avente ad oggetto : "TASSA SUI RIFIUTI - TARI anno 2022 - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti, approvato e validato dal Consorzio C.O.VE.VA.R, con sede a Vercelli, nonché dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica dello stesso servizio determinati dal medesimo Consorzio";-----
- la VALIDAZIONE del PEF TARI 2023 redatta dall'Ing. Marco ACERBO Responsabile Tecnico C.O.VE.VA.R. sottoscritta in data 11/05/2022;-----
- il PEF 2023 e la relazione allegata al medesimo;  
la deliberazione C.O.VE.VA.R. n°5 del 11/05/2022 di individuazione schema regolatorio qualità Consorzio 2022-2025;-----

# COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

( Provincia di Vercelli)

## Verbale dell'Organo di revisione economico-finanziaria n°08/2023

- la DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF del Sig. Rappresentante Legale Davide GILARDINO;-----
- l'allegato A RIPARTIZIONE DEI COSTI FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ove l'incidenza dei costi delle utenze domestiche sul totale dei costi viene calcolato in base al rapporto di ripartizione 75/25;-----
- Il documento PDF datato 13/04/2023 con firma digitale del Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Livorno Ferraris "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2023" che esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto;-----
- Il documento PDF datato 13/04/2023 con firma digitale del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Livorno Ferraris APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2023 che esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;-----
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ed i relativi allegati 4/1 e 4/2 contenenti i principi contabili applicati;-----
- l'art. 34 "REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA" Statuto del Comune di Livorno Ferraris;
- il regolamento del Comune di Livorno Ferraris di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 21/12/2017;-----

### Il REVISORE UNICO

Richiamato quanto VISTO ed esaminato esprime PARERE FAVOREVOLE all'assunzione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2023 avente ad Oggetto: "Approvazione delle tariffe e scad. della Tassa sui Rifiuti - TARI anno 2023".--- Esauriti così gli adempimenti suindicati la seduta viene tolta dopo la redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.-----

Verbania, in data 18 aprile 2023

L' Organo di revisione economico-finanziaria  
IL REVISORE UNICO  
Dott. Massimiliano Beltrami

